

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

328/2000³³, dal DPCM n.308³⁴, nonché dalle relative normative regionali in materia, con il DM in discorso vengono ottemperate anche le seguenti caratteristiche tipologiche:

- 1. le case famiglia protette sono collocate in località dove sia possibile l'accesso ai servizi territoriali, socio-sanitari e ospedalieri, e che possano fruire di una rete integrata a sostegno sia del minore sia dei genitori;
- 2. le strutture hanno caratteristiche tali da consentire agli ospiti una vita quotidiana ispirata a modelli familiari, tenuto conto del prevalente interesse del minore;
- 3. ospitano non oltre sei nuclei di genitori con relativa prole;
- 4. i profili degli operatori professionali impiegati e gli spazi interni sono tali da facilitare il conseguimento delle finalità di legge;
- 5. le stanze per il pernottamento e i servizi igienici dei genitori e dei bambini dovranno tenere conto delle esigenze di riservatezza e differenziazione venutesi a determinare per l'estensione del dettato della legge 62/2011 anche a soggetti di sesso maschile;
- 6. sono previsti spazi, di dimensioni sufficientemente ampie, per consentire gli incontri personali, quali: i colloqui con gli operatori, i rappresentanti del territorio e del privato sociale, nonché gli incontri e i contatti con i figli e i familiari al fine di favorire il ripristino dei legami affettivi.

Nel **DM 206 del 16 dicembre 2014**³⁵ sono state finalmente definite le caratteristiche del casellario dell'assistenza (di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) che è un fondamentale strumento di raccolta delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali erogate al fine di migliorare il **monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali**. Le informazioni assunte contribuiranno, infatti, ad assicurare una migliore conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e costituiranno, secondo le modalità indicate all'articolo 6, parte della base conoscitiva del sistema informativo dei servizi sociali, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328. In particolare il Casellario, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e – come tale - ha i compiti di raccolta, conservazione e gestione dei dati relativi alle caratteristiche delle prestazioni sociali erogate, nonché, secondo le modalità di cui all'articolo 5, delle informazioni utili alla presa in carico dei soggetti aventi titolo alle medesime prestazioni, incluse le informazioni sulle caratteristiche personali e familiari e sulla valutazione del bisogno. Il casellario si compone di: a) una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui all'articolo 3, nonché al citato decreto interministeriale 8 marzo 2013; b) una banca dati delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4; c) una banca dati delle valutazioni multidimensionali, di cui all'articolo 5, nel caso in cui alle prestazioni sociali sia associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale. Nel caso in cui all'erogazione di una prestazione sociale sia associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale, gli enti erogatori mettono a disposizione del Casellario le informazioni sulla valutazione multidimensionale, incluse le caratteristiche socio-demografiche del beneficiario e/o del suo nucleo familiare.

Tra le novità, seppure non siano atti normativi propriamente vincolanti ma aventi una grande importanza sia a livello teorico che pratica spiccano senz'altro le "**Linee di indirizzo per l'affidamento familiare**"³⁶, la cui approvazione può essere considerata un buon punto di partenza per riuscire a perseguire il mandato legislativo della legge 149/2001, quello, cioè, di garantire il diritto fondamentale dei minori a crescere nell'ambito del proprio nucleo familiare. Negli anni, infatti, i pochi dati disponibili che hanno permesso di comparare, nelle diverse aree del Paese, la situazione dei bambini fuori famiglia hanno evidenziato una diffusione estremamente diversificata dell'affidamento familiare sul territorio nazionale, nonostante lo sviluppo di numerose buone pratiche di affido nelle varie regioni; inoltre, non si è riusciti a ovviare al problema del mancato accompagnamento alla legge di

³³ Cfr. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

³⁴ Cfr. DPCM n.308 del 21 maggio 2001.

³⁵ Cfr. DM 206 del 16 dicembre 2014, pubblicato in G.U. n. 57 del 10 marzo 2015.

³⁶ Cfr. 25 ottobre 2012, n. 123, Accordo tra il Governo, le regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare".

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

azioni programmatiche e normative “capillari”. Si è sentita perciò l’urgenza di creare uno strumento d’indirizzo che fosse omogeneo sull’intero territorio nazionale per tutelare, proteggere e intervenire in favore dei minori chiarendo, allo stesso tempo, che «le linee di indirizzo non si sostituiscono alle legislazioni regionali che hanno regolamentato l’applicazione dell’affidamento familiare sui territori», ma, al contrario, «offrono un quadro di riferimento complessivo rispetto ai principi, contenuti e metodologie di attuazione organizzato all’interno del documento nella forma delle “raccomandazioni” che andranno a costituire un riferimento unitario per gli amministratori regionali e locali, per gli operatori e per i cittadini interessati a migliorare e qualificare l’affidamento familiare». Le linee d’indirizzo hanno una struttura particolare: a ogni argomento corrisponde un obiettivo, e per ciascun approfondimento sono state individuate una o più raccomandazioni esplicitate in una o più indicazioni operative che in maniera dettagliata presentano la metodologia o gli strumenti da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi. Dei tre capitoli presi in esame, e dei relativi obiettivi, il secondo capitolo descrive le caratteristiche dell’istituto dell’affidamento familiare che – per rispondere alle diverse condizioni dei minori (e delle loro famiglie) quando versano in gravi difficoltà – prevede una pluralità di forme al fine di rispondere in modo il più possibile mirato ai diversi bisogni e a quelli in evoluzione. L’obiettivo in evidenza in questo capitolo è quello di fornire agli operatori (in un contesto normativo in cui le forme di accoglienza non vengono descritte nel dettaglio) dei criteri che «permettano di distinguere tra quelle che possono ricondursi all’istituto dell’affidamento familiare e le forme spurie che solo nominalmente possono essere ricondotte all’affido, in quanto si sostanziano in un intervento di accoglienza diverso». Tra le tipologie di affidamento familiare il paragrafo 220 comprende una forma particolare di affidamento «in situazioni di emergenza» (paragrafo 224.b) per bambini di età compresa tra gli 0 e i 10 anni coinvolti in situazioni improvvise e gravi da richiedere un intervento immediato: nella corrispondente raccomandazione (224.b.1) si specifica che spetta alle amministrazioni competenti, attraverso i propri servizi sociali e sanitari, con la collaborazione delle associazioni e delle reti familiari, realizzare «attività specifiche per promuovere, formare e sostenere un gruppo di persone disponibili a interventi di accoglienza temporanea e immediata». Un’altra forma di affidamento familiare che prevede un progetto ben definito è quella per adolescenti che abbiano superato i 18 anni (paragrafo 224.c): nella specifica raccomandazione (224.c.2), è indicato che al termine del progetto il ragazzo abbia più possibilità: permanere nella famiglia affidataria, rientrare nella famiglia d’origine o avviare un percorso di vita autonoma. Per quanto concerne l’indicazione operativa, invece, è scritto che le amministrazioni sostengono, in varie forme, le famiglie affidatarie che continuano ad accogliere l’adolescente che ha raggiunto la maggiore età riconoscendo, nel caso in cui il progetto sia finalizzato all’autonomia, un contributo per le spese connesse al progetto come, per esempio, una cauzione per l’alloggio e le spese per l’affitto per alcuni mesi ecc³⁷.

Infine, anche se pertinente al 2016, riteniamo non possa essere trascurato il **D.P.R. del 31 agosto 2016** con cui è stato approvato - ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del DPR 14 maggio 2007, n. 103 - il **IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016/2017**; infatti, la maggior parte del lavoro inerente il Piano è stata svolta proprio nel 2015 anche se l’approvazione formale è avvenuta solo l’anno successivo. Uno degli obiettivi generali del Piano è proprio “sostenere la genitorialità attraverso azioni atte a rinforzare il sistema di promozione, prevenzione e protezione dei bambini in situazione di vulnerabilità attraverso l’azione di promozione della genitorialità nei diversi contesti di vita e diffondere e mettere a sistema pratiche innovative di intervento basate sulla valutazione multidimensionale delle relazioni familiari e sulla valutazione di processo ed esito dei percorsi di accompagnamento e di presa in carico delle famiglie vulnerabili”. Da questo obiettivo generale discendono poi alcuni obiettivi specifici i quali prevedono di: valorizzare i principi di qualità e appropriatezza degli interventi per i minorenni allontanati dalla propria famiglia; creare un sistema stabile di monitoraggio dei minorenni collocati in comunità di accoglienza; riordinare le tipologie delle comunità di accoglienza che accolgono minorenni e

³⁷ Specificatamente si prevede: al punto 221 Affidamento Familiare Consensuale/Giudiziale; 222 Affidamento Intrafamiliare / Eterofamiliare; 223 Affidamento Familiare Diurno, a Tempo Parziale, Residenziale; 224 Affidamento familiare di bambini in situazioni particolari; 224.a Affidamento familiare di bambini piccoli (0-24 mesi); 224.b Affidamento familiare in situazioni di emergenza; 224.c Affidamento familiare di adolescenti, prosecuzione oltre i 18 anni; 224.d Affidamento familiare in situazioni di particolare complessità; 224.e Affidamento familiare di minori stranieri non accompagnati.

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

individuare requisiti di livello nazionale. Tale integrazione potrà evidentemente permettere di agire più efficacemente sul recupero della famiglia limitando la necessità di interventi sostitutivi (adozioni) o di sostegno/affiancamento a lungo termine (affidamenti familiari). Gli interventi sostitutivi dovranno pertanto essere una risorsa da utilizzare solo nei casi in cui la relazione con i genitori risulti irrecuperabile³⁸. Relativamente alle realtà residenziali il Piano indica la necessità di superare la generica definizione di comunità di tipo familiare facendo una più attenta distinzione “delle tre macro-tipologie afferenti alla casa famiglia o comunità familiare (con presenza stabile di adulti o famiglie), alla comunità educativa o socio-educativa (con presenza di operatori professionali) e alla comunità socio-sanitaria (con funzioni socio-educative e terapeutiche assicurate da operatori professionali)”. Il Piano auspica poi che siano individuate e diffuse le prassi comuni per l'accoglienza di minorenni in comunità, “avendo cura di garantire, prioritariamente a partire dai bambini 0/6 anni, l'attivazione di progetti di affido familiare e, ove questo non sia possibile, di accoglienza in comunità familiare, garantendo, ove necessario, la segnalazione alla Procura della Repubblica c/o il T.M. per l'accertamento dell'eventuale stato di adottabilità, ai sensi dell'art. 9 della legge 184/83”. Il Piano chiede altresì che nelle comunità per minorenni le cui tipologie e caratteristiche prevedano l'azione educativa professionale, “sia assicurato l'impiego di educatori professionali, figure in possesso di una formazione di base unica e specifica a livello universitario, strettamente collegata alle competenze degli stessi professionisti”. Prevede inoltre l'attivazione di una Banca dati comune sui minorenni collocati in comunità di accoglienza - nel percorso di attuazione del DM del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 206 del 16 dicembre 2014 (Casellario dell'assistenza) - di segmenti specifici e specialistici dedicati ai minorenni accolti in strutture residenziali a carattere sociale e socio-educativo. Infine nel Piano si fa riferimento alla necessità di riordinare le tipologie delle comunità di accoglienza che accolgono minorenni individuandone i requisiti di livello nazionale. Si chiede, infatti, di definire - in esito al Tavolo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche alla luce del documento predisposto dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e delle Linee nazionali di indirizzo sulle Comunità che accolgono minorenni - di riordinare le tipologie delle comunità di accoglienza che accolgono minorenni individuandone i requisiti di livello nazionale aggiornandone le tipologie e riproponendo in ognuna un modello organizzativo, strutturale, gestionale e relazionale ispirato alle dinamiche di tipo familiare. A questo fine sarà necessario anche: individuare le caratteristiche identitarie e le specificità delle tipologie di strutture nelle quali sono presenti operatori e quelle nelle quali sono presenti famiglie o adulti di riferimento residenti; fissare requisiti essenziali strutturali e gestionali da recepire su tutto il territorio nazionale; valorizzare forme di accoglienza familiare leggere, quali le forme di aiuto tra le famiglie o le famiglie di sostegno³⁹.

Per quanto concerne la vigilanza sulle comunità il Piano ha suggerito di “garantire lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo previsti dalla normativa vigente, su tutte le realtà di accoglienza, ricercando soluzioni e pratiche integrate, inter-istituzionale e multidisciplinari, attente, oltre che ai requisiti strutturali, a quelli organizzativi e professionali, alla dimensione pedagogica e relazionale e alla qualità dei percorsi educativi e di crescita”.

3.3 La normativa regionale

Come anticipato nella Premessa le novità che a livello normativo-regionale hanno interessato gli istituti giuridici dell'affidamento familiare e dell'adozione negli anni dal 2012 al 2015 sono numerose anche se non tutte rilevanti allo stesso modo. Infatti, a fronte di pochi provvedimenti di carattere sistematico-generale vi sono stati prevalentemente interventi di carattere specifico, spesso finalizzati a mettere in campo delle risorse per offrire misure di sostegno (economico e non) ai soggetti che si sono

³⁸ “Secondo” – precisa il piano – “una valutazione multidimensionale e multi professionale e nei tempi necessari al bambino. Infatti il punto di sintesi può essere ravvisato nel criterio secondo cui i sistemi di protezione e tutela devono poter esprimere una serie di possibilità di accoglienza, sia familiare che di altro tipo, in modo da rendere l'opzione di scelta concreta e reale nonché ancorata ad una chiara e sistematica procedura per la determinazione di ciò che è più appropriato”.

³⁹ Si suggerisce anche di strutturare i sistemi zonali e/o territoriali caratterizzati dalla presenza di una filiera graduale di accoglienza residenziale, che vada dalla risposta emergenziale alle soluzioni verso l'autonomia.

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

trovati in situazioni critiche. Relativamente a tali interventi è stato deciso – dopo averli organizzati per tema - di limitarci a ricordarli senza accompagnarli con commenti specifici dando prevalenza all'annunciato focus sulle comunità, considerando questa la scelta migliore per offrire al lettore un quadro il più possibile veritiero della situazione che vivono quotidianamente i minorenni che si trovano nelle comunità facendo emergere una realtà finora mai veramente approfondita. A oggi, infatti, l'unico documento che ha cercato di proporre un quadro della realtà delle comunità di accoglienza per minori è stato “La tutela dei minorenni in comunità (prima raccolta di dati sperimentale elaborata con le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni)”⁴⁰ realizzata dal Garante nel 2015. Tale lavoro, tuttavia, se da un lato ha avuto il merito di far emergere le dimensioni di un fenomeno affatto marginale (al 31 dicembre 2014 le strutture che ospitavano minori erano 3192 mentre gli ospiti erano 21317⁴¹ e, quindi, circa il 0,2% dell'intera popolazione infra diciottenne presente in Italia con una media di 6,7 ospiti per struttura⁴²), si è dall'altro arrestato di fronte alla possibilità di tentare una comparazione fra comunità di regioni diverse limitandosi a segnalare che il lavoro di ricognizione “ha portato inevitabilmente in rilievo il problema delle denominazioni diverse che le regioni utilizzano per tipologie identiche di strutture: una condizione che complica ulteriormente qualsivoglia comparazione a livello nazionale”⁴³. Prescindendo, quindi, dalle specifiche caratteristiche che, anche a livello puramente terminologico, differenziano una Regione dall'altra si è cercato di raggiungere l'obiettivo di offrire una prima panoramica (seppur limitata agli elementi fondamentali) delle disposizioni normative che hanno inciso sulla regolamentazione della “vita delle Comunità per minori” negli anni dal 2012 al 2015. Infatti, il carattere intrinsecamente cronologico di questo lavoro impedisce di offrire un quadro generale della normativa sulle comunità poiché la maggior parte della normativa regionale è stata adottata precedentemente al 2012. Tuttavia, almeno per il periodo che abbiamo preso come riferimento, è stata posta l'attenzione su quegli elementi normativo-regolamentari che incidono in modo determinante sulla qualità dell'assistenza e quindi sulla crescita dei minorenni ospiti nelle comunità, soffermandoci sui seguenti parametri:

- le principali tipologie di Comunità residenziali per minori e i loro requisiti caratterizzanti;
- le procedure necessarie a livello normativo per diventare Comunità idonee a ospitare minori;
- l'accreditamento delle Comunità presso le Pubbliche Amministrazioni, lo stanziamento delle risorse e la determinazione delle tariffe per i minori in esse ospitati;
- i controlli e le modalità di valutazione che gli enti pubblici competenti esercitano sulle Comunità per minori.

In particolare la questione dei controlli rappresenta un aspetto a volte un po' sfumato a livello normativo, ma sicuramente strategico nella gestione delle Comunità per minori. Non è possibile infatti pensare che il superamento di un modello di accoglienza centrato su strutture direttamente gestite dalle amministrazioni competenti a favore di un modello basato su strutture di dimensioni più modeste (e spesso di natura privatistica) abbia sollevato il soggetto pubblico dai suoi obblighi istituzionali nei confronti dei minori che vi sono ospitati. Anzi, considerato che il passaggio da strutture di accoglienza più grandi a strutture di accoglienza di dimensioni più ridotte è stato realizzato proprio per offrire ai minori sprovvisti di un' adeguata situazione familiare un ambiente il più idoneo possibile a offrire loro

⁴⁰ “La tutela dei minorenni in comunità. “La prima raccolta dati sperimentale elaborata con le procure della repubblica presso i tribunali per i minorenni” edito dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza.

⁴¹ Di questi 21317 erano 19245 gli ospiti effettivamente minorenni (gli altri erano maggiorenni con proroga di collocamento autorizzata dagli organi competenti).

⁴² Dei minori ospitati il 57% erano italiani mentre il restante 43% erano stranieri; mentre, per quanto concerne l'età media il 57% dei minori presenti in comunità aveva più di 14 anni e, di questi, il 26,5% si trovava in comunità da più di 24 mesi.

⁴³ Poco dopo si precisa anche che le comunità per minorenni indicate nell'indagine non sono “differenziabili tra le diverse tipologie previste, anche in ragione delle differenti e non sempre assimilabili denominazioni stabilite dai nomenclatori regionali che ne contrassegnano la fattispecie”. Cfr. La tutela dei minorenni in comunità cit..

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

le condizioni per una crescita serena ed equilibrata, possiamo concludere che un tangibile miglioramento a livello qualitativo rispetto alle precedenti tipologie di strutture di accoglienza costituisce un punto irrinunciabile. È lampante infatti che se è la famiglia di origine il luogo privilegiato dove far crescere un bambino, è assolutamente doveroso mettere a disposizione, per i bambini e i ragazzi che non hanno questa fortuna, strutture in grado di rispondere alle loro necessità. Ed è proprio con questo fine che ci siamo posti l'obiettivo di far uscire dalla "invisibilità o dalla nebulosità"⁴⁴ che ha finora contraddistinto le Comunità destinate ad accogliere i minori e gettare le basi per definire e applicare degli standard di qualità validi su tutto il territorio nazionale.

3.4 La normativa regionale sulle comunità che ospitano minori

Le principali tipologie di comunità residenziali per minori e i loro requisiti caratterizzanti

Nell'indicare un denominatore comune tra le disposizioni adottate dalle regioni relativamente alle tipologie di Comunità negli anni dal 2012 al 2015 questo è sicuramente ravvisabile nella diffusione di un modello di accoglienza per minori dai sedici anni in su (o maggiorenni che da poco hanno superato i diciotto anni di età e che – in forza di tale circostanza – sarebbero costretti ad abbandonare le strutture di accoglienza senza avere più alcuna rete sociale in grado di sostenerli e aiutarli nel percorso di crescita e autonomia). Con queste tipologie di Comunità per minori si mira a mettere in campo una serie di azioni che, da un lato, garantiscano l'assistenza materiale dei giovani (vitto, alloggio, igiene, cura della persona, cure mediche, tempo libero, sport) e, dall'altro, pianifichino una serie di interventi volti a valorizzare la piena autonomia dei soggetti attraverso una vera integrazione e un pieno sviluppo di capacità e competenze per l'inserimento personale e professionale nella società.

Tra le regioni intervenute a disciplinare queste comunità residenziali per minori ricordiamo le seguenti.

Abruzzo, LR 28 dicembre 2015, n. 42, *Interventi a sostegno di giovani già ospiti di strutture di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie.* Ai fini di essa si intendono per giovani ospiti coloro per i quali si sia reso necessario l'allontanamento dalla famiglia di origine o che siano stati costretti per altre ragioni a vivere temporaneamente al di fuori del nucleo familiare di appartenenza e che abbiano compiuto la maggiore età. Fasi di attuazione: l'art. 3 prevede due fasi, la prima (denominata Accoglienza assistita) nella quale le strutture garantiscono al giovane la piena assistenza rispetto a tutti i bisogni dello stesso (cura della persona, visite mediche, igiene personale, pasti, alloggio, consulenza psicologica, tempo libero e svago, sostegno scolastico); e la seconda fase (denominata Attivazione del servizio sportello) nella quale le strutture attivano presso la propria sede un servizio sportello settimanale per far conoscere alla popolazione giovanile tutte le opportunità a loro rivolte: garanzia giovani, servizio civile, tirocini formativi, interventi di formazione, apprendistato. Il servizio è composto da due aree di intervento principali: una prima area in modalità *front office* deputata a offrire informazioni e consulenza sulle opportunità di carattere formativo e occupazionale; una seconda area rappresentata dall'organizzazione di laboratori e colloqui finalizzata a conoscere e scoprire il potenziale di ciascun giovane coinvolto nel progetto.

Lazio, DGR 8 aprile 2014, n. 173, *Istituzione della tipologia di struttura socioassistenziale a ciclo residenziale denominata "Comunità familiare ad accoglienza mista".* Con questo provvedimento vengono istituite delle strutture socioassistenziali ad accoglienza mista di tipo familiare, gestite da soggetti del terzo settore, che, attraverso la presenza stabile di due persone adulte di riferimento, garantiscono ai minori in stato di difficoltà, di abbandono e di svantaggio un contesto di vita familiare in grado di sostenere il processo di evoluzione positiva e di maturazione, con modalità di condivisione adeguate alle esigenze dell'età e del livello di maturazione di ciascun soggetto. Tali Comunità sono soggette al regime autorizzatorio di cui alla LR n. 41/2003 e hanno la funzione di garantire un contesto di vita familiare in grado di sostenere il processo di evoluzione positiva e di maturazione mediante un'organizzazione caratterizzata da relazioni stabili, affettivamente significative e personalizzate,

⁴⁴ La tutela dei minorenni in comunità, cit.

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

inserite in una rete comunitaria, con modalità di condivisione adeguate alle esigenze dell'età e del livello di maturazione di ciascun soggetto. La comunità familiare è gestita da uno degli organismi del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) il quale, attraverso una famiglia o almeno due figure adulte, garantisce una risposta di accoglienza di tipo familiare unitamente alla qualità dell'accoglienza, a un contesto ambientale adeguato agli utenti e al rispetto delle dimensioni gestionali e strutturali oltre che progettuali, anche attraverso la formazione continua dei propri operatori. La comunità familiare accoglie: a) minori, per i quali si ritengono appropriate dinamiche relazionali, affettive e educative proprie della famiglia; b) adulti in difficoltà, compresi quelli già ospitati in età minorile, a esclusione di quelli in fase di dipendenza attiva o, più in generale, portatori di problematiche particolari non compatibili con la compresenza di minori.

Liguria, Del. Ass. Leg. 6 agosto 2013, n. 18, Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015, ai sensi degli articoli 25 e 62 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari). Si propone fra altre cose - e ponendosi il seguente obiettivo: 1 Comunità ogni 10.000 residenti < 18 anni; tendere a n. 50 posti ogni 10.000 residenti < 18 anni - di accompagnare i giovani che escono da un percorso di vita comunitario nel superamento delle difficoltà di inclusione sociale, di inserimento lavorativo e di collocazione abitativa. Un altro obiettivo è quello di costituire un gruppo di lavoro sull'affidamento familiare, composto da referenti regionali, territoriali e del terzo Settore, finalizzato a rivedere le linee guida regionali del 1997, alla luce delle esperienze maturate sul territorio e in coerenza con la normativa in vigore e le linee guida nazionali. La revisione delle Linee guida sugli standard strutturali e organizzativi deve avvenire in coerenza con il processo di regolamentazione avviato dall'ARS (Azienda Sanitaria Regionale) in materia di autorizzazione e accreditamento dei presidi sanitari, sociosanitari e sociali, pubblici e privati. Infine si dovranno inserire nelle nuove Linee Guida indicazioni specifiche rispetto alla programmazione e preparazione delle dimissioni nell'ottica dell'acquisizione dell'autonomia, a partire dalle azioni innovative realizzate sul territorio ligure sia dal Terzo Settore sia da Comuni, con i finanziamenti PSIR dedicati.

Liguria, DGR 27 marzo 2015, n. 535, *Delibera Quadro - Sistema socioeducativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini e adolescenti.* Anche la Liguria ha previsto gli **Alloggi per l'autonomia**, strutture di accoglienza residenziale per giovani neo-maggiorenni, di norma 18-21enni, o genitori con figli che contestualmente presentino problematiche di tipo personale, familiare, sociale; abbiano limitata autonomia sul piano alloggiativo, lavorativo ed economico e che siano in carico ai Servizi Sociali Territoriali. Gli Alloggi si articolano in relazione al supporto educativo offerto per il raggiungimento della futura autonomia relazionale, abitativa, lavorativa, economica⁴⁵. La Liguria ha poi disciplinato anche le seguenti strutture residenziali: la **Comunità educativa di accoglienza** - CEA - che è una Comunità residenziale di accoglienza di minorenni fra i 6 e i 18 anni in situazione di rischio o pregiudizio, con problemi di disagio personale, in carico ai Servizi Sociali, per i quali sia stata valutata e prevista la necessità, anche rispetto al rischio di ulteriore danno, di un allontanamento temporaneo dal nucleo familiare non in grado di assicurare al minorenne adeguata

⁴⁵ I Requisiti organizzativi specifici: per ciascun giovane/nucleo è predisposto e monitorato un progetto personalizzato sviluppato attraverso un lavoro concertato tra il servizio territoriale, il giovane e l'ente che gestisce la struttura/servizio di provenienza del minorenne e/o l'intervento educativo, che preveda le azioni educative e le risorse attraverso cui avviare il ragazzo/nucleo alla vita autonoma, con particolare riferimento ad agenzie del lavoro, alle agenzie del tempo libero, alle reti di famiglie. Per quanto concerne il Personale: a ciascuna figura educativa possono essere affidati non più di sei giovani o tre nuclei familiari. La presenza di figure educative negli appartamenti non è prevista continuativamente nelle 24 ore, ma solo in alcuni momenti della giornata o della settimana per incontrare i giovani/nuclei e curare l'andamento dei loro singoli progetti. Il pranzo e la cena possono essere gestiti in autonomia dai ragazzi/nuclei. I progetti sono articolati e modulati per intensità di intervento in relazione all'autonomia dei fruitori e alla necessità di sostegno educativo al progetto stesso. Tra i Requisiti strutturali specifici: gli alloggi per l'autonomia sono appartamenti in grado di accogliere, per un periodo di tempo limitato, fino ad un massimo di 6 giovani o 3 nuclei familiari. Possono inoltre essere sviluppati anche interventi della figura educativa presso la residenza/domicilio del giovane/nucleo. In entrambi i casi i requisiti strutturali sono quelli della civile abitazione secondo i vigenti regolamenti edilizi (si tratta di una struttura sottoposta ad autorizzazione e accreditamento).

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

cura ed educazione per un'ideale crescita fisica, affettiva e cognitiva. La **Comunità Educativa di accoglienza con interventi a integrazione sociosanitaria** – CEAS - è una Comunità residenziale ad alta intensità, caratterizzata dalla capacità di organizzare interventi anche a integrazione sociosanitaria, che vedono il potenziamento dell'equipe con professionalità sanitarie, con quote a carico della sanità, definite in base al progetto individualizzato. Accoglie minorenni fra i 6 e i 18 anni in carico ai Servizi Sociali, in situazione di grave rischio o pregiudizio, con problematiche socio-educative, relazionali e comportamentali complesse. Le **Comunità educative territoriali** - CET - è una Comunità caratterizzata dalla capacità di accoglienza residenziale e diurna di minorenni fra i 6 e i 18 anni in carico ai Servizi Sociali, di norma residenti nell'Ambito Territoriale Sociale in cui la stessa è ubicata, con situazioni familiari compromesse sul piano socio educativo, ma con risorse personali ri-attivabili in un efficace rapporto di collaborazione con i Servizi territoriali competenti. Le **Comunità educative di accoglienza per bambini da 0 a 6 anni** sono comunità educative residenziali per bambini da 0 a 6 anni in carico ai Servizi Sociali, offrono interventi di accoglienza, tutela, cura, supporto emotivo ed educativo, nel periodo propedeutico al rientro del minorenne, il più sollecito possibile, presso il proprio nucleo familiare o verso altre accoglienze, rispondono a necessità anche urgenti di accoglienza, collaborando attivamente con i servizi invianti. La permanenza del minorenne non può superare i tre mesi prorogabili per ulteriori tre mesi. Le Strutture residenziali di pronta accoglienza sono strutture residenziali destinate all'accoglienza di minorenni fra i 6 e i 18 anni per i quali si rende necessario provvedere con immediatezza a una collocazione perché privi di tutela. Devono garantire l'osservazione e la prima valutazione della situazione che supporti i servizi territoriali sociali e sanitari per l'impostazione del progetto quadro e individuale. La permanenza del minorenne non può superare i tre mesi prorogabili per ulteriori tre mesi, tempo strettamente necessario a individuare e mettere in atto l'azione di tutela. La **Casa Famiglia per minorenni** è un luogo di accoglienza organizzato intorno a una famiglia, che svolge il servizio con professionalità e che è stata valutata idonea all'affido da parte dell'equipe affido competente. La professionalità è rappresentata dallo stile di lavoro in equipe e con i Servizi, dalla supervisione e formazione dal punto di vista psicologico ed educativo, dall'utilizzo di strumenti di osservazione e di aggiornamento scritto, dalla collaborazione con l'educatore che opera stabilmente nella stessa. All'avvio della Casa Famiglia, la coppia deve avere almeno due anni di esperienza come famiglia affidataria, valutata positivamente dall'equipe affido competente, e deve aver svolto un periodo di affiancamento con una Casa Famiglia già funzionante per almeno 30 ore complessive. La Casa Famiglia per minorenni deve aderire a un ente legalmente riconosciuto con caratteristiche di ONLUS che percepisce una quota giornaliera per ciascun minorenne accolto. La Comunità genitore-bambino è una struttura di accoglienza residenziale che, in relazione all'intensità (alta intensità o media intensità), è rivolta a gestanti, anche minorenni (solo alta intensità), e/o nuclei familiari monoparentali; risponde al bisogno di protezione e tutela del minorenne e del genitore, alle necessità di osservazione e sostegno delle capacità genitoriali, al supporto ai percorsi di autonomia.

Marche, Del. GR 11 giugno 2012, n. 865, Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia. Con questo documento la Regione Marche ha deliberato i criteri di definizione delle tariffe delle strutture residenziali di accoglienza per i minorenni e i criteri e le modalità per il riparto dei fondi regionali ai Comuni per minori in situazione familiare multiproblematica e minorenni stranieri non accompagnati.

Marche, LR 1 dicembre 2014, n. 32, Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia. (Omissis) I servizi sociali diretti a rispondere alle esigenze dei destinatari di cui all'articolo 3 annoverano in particolare le seguenti tipologie: a) servizi sociali professionali e segretariato sociale per l'accesso ai servizi e per la presa in carico dell'assistito; b) servizi di pronto intervento sociale per situazioni di emergenza personali e familiari; c) servizi e misure atte a favorire la permanenza a domicilio; d) servizi territoriali a carattere residenziale e semiresidenziale; e) misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito. La Giunta regionale stabilisce, per ogni tipologia di servizio indicato al comma 2, gli standard organizzativi, le figure professionali e i livelli minimi da garantire in ogni ambito territoriale sociale (ATS) nel rispetto delle disponibilità di bilancio. Art. 3. Sono destinatari dei servizi del sistema integrato regionale i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea, gli stranieri di cui agli articoli 18 e 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Sono, altresì, destinatari dei servizi, limitatamente a quelli necessari

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

e urgenti, le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale. L'assistenza ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 è garantita dal Comune di residenza o, in mancanza, dal Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.

Molise, DGR 10 febbraio 2015, n. 59, “Regolamento di attuazione della **legge regionale 6 maggio 2014, n. 13**, Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali. Approvazione”, all’art. 30 prevede la **Comunità alloggio per minori**⁴⁶, una struttura educativa residenziale in grado di accogliere adolescenti con problematiche omogenee, in particolare, minori tra i 5 e i 18 anni fino a un massimo di 21 anni con nuclei omogenei per età. Possono ospitare da 5 a 10 minori. L’adolescente deve poter acquisire capacità decisionali e di responsabilità per accrescere la sua autonomia e le possibilità progettuali. Più specificatamente il **Regolamento regionale 27 febbraio 2015, n. 1**, Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali all’articolo 30 ha stabilito che la Comunità alloggio per minori è una struttura socio-educativa e assistenziale con il compito di accogliere temporaneamente il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito e in grado di accogliere adolescenti con problematiche omogenee. Oltre a favorire uno sviluppo armonico della personalità dell’adolescente, nella struttura il ragazzo/a deve poter acquisire le capacità decisionali e di responsabilità, per accrescere la propria autonomia e le possibilità progettuali. Infatti, questa struttura accoglie adolescenti privi di punti di riferimento in quanto provenienti da nuclei familiari disgregati o poco attenti ai bisogni di crescita e di identificazione o, ancora, perché non in grado di stabilire contatti significativi con altri referenti o il gruppo dei pari. Tali difficoltà li inducono, spesso, ad avere atteggiamenti di rifiuto delle regole e a collocarli in una posizione di svantaggio rispetto agli altri. Le finalità, la tipologia e i destinatari: si perseguono finalità educative e assistenziali volte alla supplenza temporanea del nucleo familiare, hanno carattere residenziale e sono rivolte a minori di età compresa tra i 5 e i 18 anni fino a massimo 21 anni su disposizione del Tribunale per i Minorenni. I minori, maschi e/o femmine, accolti su disposizione del Tribunale per i Minorenni, dietro segnalazione del Servizio Sociale comunale, compresi i minori stranieri non accompagnati, devono essere ospitati in nuclei omogenei per età. Nella Comunità alloggio possono trovare ospitalità continuata, nell’arco delle 24 ore, un numero di minori di ambo i sessi da 5 a 10. È consentito l’accesso a ulteriori 2 minori come accoglienza d'emergenza che non può protrarsi oltre 6 mesi. La struttura deve corrispondere agli standard di civile abitazione, nel perimetro del centro abitato.

Piemonte, Del. GR 18 dicembre 2012, n. 25-5079, Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Revoca della DGR n. 41-12003 del 15.3.2004. La regione Piemonte con questo provvedimento – accertato che, dall’analisi della situazione attuale e dei dati sui minori inseriti nelle strutture residenziali, emerge l’esigenza di avviare un processo di riqualificazione della rete delle strutture residenziali, al fine di garantire requisiti di qualità nei percorsi di accoglienza residenziale dei minori con bisogni particolari e specifici, dei nuclei genitore bambino, dei minori stranieri non accompagnati, nei percorsi di autonomia e nell’accoglienza in emergenza – riordina la materia delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori muovendo dall’assunto che le stesse devono, in relazione alla specifica tipologia e ai bisogni del minore, rispondere alle seguenti aree: - **Assistenza-educazione-tutela**: accoglie minori che devono essere allontanati dalla propria famiglia per trascuratezza grave, maltrattamento, abbandono o assenza dei genitori e parenti in grado di ospitarli. Tali bisogni attengono a una funzione sociale. - **Cura-riabilitazione-tutela**: accoglie minori che presentano difficoltà intrinseche e che necessitano di interventi al di fuori dell’ambito familiare, per carenze/inadeguatezza dello stesso. In particolare come struttura per accompagnare i giovani (non necessariamente

⁴⁶ Le norme citate della Regione Molise prevedono anche i seguenti tipi di comunità: Comunità di tipo familiare per minori: eroga un servizio educativo e assistenziale con presenza effettiva e permanente di una famiglia o almeno di due adulti permanenti in struttura che svolgono funzione genitoriale, preferibilmente di ambo i sessi. Età da 0 a 18 anni. Si colloca come struttura residenziale alternativa e di contrasto al processo di istituzionalizzazione e ha finalità educative e assistenziali. Comunità educativa mamma bambino e il Centro diurno per minori che è una struttura semiresidenziale socio educativa per bambini.

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

minorenni) all'autonomia la Regione Piemonte prevede (unitamente ad altre tipologie di Comunità⁴⁷) i Gruppi appartamento.

Puglia, Reg. Reg 7 aprile 2015, n. 11, Modifiche urgenti al Reg. reg. 18 gennaio 2007, n. 4 e s.m.i. Il Gruppo appartamento è un servizio residenziale a bassa intensità assistenziale rivolto a minori, di età compresa tra i 16 e i 18 anni che devono ancora completare il percorso educativo per il raggiungimento della loro autonomia. La permanenza degli ospiti può essere estesa fino al compimento del venticinquesimo anno di età limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il completamento del percorso educativo e di recupero. È possibile inserire minori di età inferiore ai 16 anni ove richiesto da particolari situazioni contingenti e a seguito dell'autorizzazione dell'autorità che ne ha disposto l'inserimento. Qualora all'interno del gruppo appartamento siano presenti contestualmente sia minorenni che maggiorenni, sarà cura del soggetto gestore diversificare i moduli abitativi e l'organizzazione delle attività sociali e psico-pedagogiche al fine di garantire prestazioni consone alle differenti tipologie di accolti per garantire prestazioni consone alle differenti tipologie di ospiti. Sulla stessa lunghezza d'onda si è posta la **DGR 11 marzo 2015, n. 422, Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4**, attuativo della LR 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia" nel quale viene anche specificato che possono essere ospitati per modulo abitativo massimo 6 minori,

⁴⁷ Fra queste ricordiamo: **Le Comunità educative residenziali** che accolgono minori nella fascia di età 6-10, 11-17 nelle quali può essere previsto l'inserimento di bambini al di sotto dei 6 anni, esclusivamente in pronta accoglienza e per il tempo necessario per individuare la risposta più adeguata, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 2, commi 1 e 2 della L.184/83 e s.m.i. Le comunità educative accolgono fino a 10 minori, con un minimo di 7 minori accolti. Nelle comunità educative residenziali possono essere previsti, oltre i 10 autorizzati, due ulteriori posti di pronto intervento, destinati all'accoglienza di minori in situazione di emergenza, anche accompagnati dalla forza pubblica, (inclusa l'applicazione della misura cautelare ex art.22 D.P.R.488/88 alla quale va data immediata esecuzione) con bisogni urgenti di tutela e protezione, in attesa di altra collocazione o del rientro in famiglia. La **Casa Famiglia per Minori** è una modalità di accoglienza dei minori in difficoltà caratterizzata da un progetto gestionale da parte di una famiglia o di una coppia di adulti, generalmente un uomo e una donna, che assumono funzioni genitoriali, valutati idonei all'affidamento familiare dai servizi, sulla base di un'esperienza pregressa, oppure di un percorso di conoscenza da parte dei servizi, secondo quanto previsto in materia di affidamento familiare con D.G.R. 17 novembre 2003, n.79-11035. Almeno uno dei due adulti deve anche essere in possesso del titolo di Educatore Professionale. Essa si caratterizza per queste dimensioni generali: la famiglia o gli adulti vivono principalmente del frutto del lavoro relativo all'accoglienza dei minori; la famiglia o gli adulti gestiscono insieme al personale specializzato la dimensione educativa dell'accoglienza, qualora nessuno degli adulti abbia il titolo di educatore professionale; la casa famiglia per minori è gestita da un ente legalmente costituito (associazione, cooperativa, ...) che garantisce la formazione continua dei propri associati, la qualità dell'accoglienza e il rispetto dello specifico progetto di gestione, nonché la definizione dei PEI. La caratterizzazione di familiarità è, in questo caso, maggiormente accentuata rispetto alla comunità educativa per il ridotto numero di minori accolti e si concretizza nella centralità relazionale affettiva della coppia di adulti. Le **Comunità genitore-bambino** sono inoltre descritte le **Strutture della Tutela della Salute Mentale di Minori** rivolte a minori con gravi patologie psichiatriche, quadri psicopatologici anche in comorbilità con patologie riferite al livello intellettivo o disturbo post-traumatico da stress, che a seconda dell'espressività del quadro clinico presentato, necessitano di specifiche risposte residenziali (**comunità terapeutica, comunità riabilitativa psico-sociale**) anche in rapporto alle condizioni del nucleo familiare e del contesto sociale di vita. Relativamente alla Regione Piemonte si ricorda anche che con la **Del. GR 29 aprile 2013, n. 10-5724, Individuazione dei criteri e delle modalità per l'adeguamento ai sensi della DGR n. 25-5079 del 18.12.2012 delle strutture residenziali sperimentali per minori** con la quale - dato atto che, nel corso degli anni, l'Amministrazione Regionale ha disposto l'assenso alla sperimentazione di alcune strutture residenziali per minori e che, al momento attuale, risultano autorizzate e operanti, a seguito di specifico assenso alla sperimentazione ai sensi della DGR n.41-12003 del 2004, 4 strutture e verificato altresì che un'ulteriore struttura, anch'essa in possesso di assenso alla sperimentazione fino al 25.6.2015, non risulta al momento autorizzata e attivata - delibera di approvare i criteri e le modalità da applicarsi per l'individuazione delle tipologie di struttura più congruenti, tra quelle individuate nell'Allegato 1 alla **DGR n. 25-5079 del 18.12.2012**, cui ricondurre le strutture residenziali sperimentali per minori attivate o in possesso dell'assenso alla sperimentazione ai sensi della DGR n. 41-12003 del 2004.

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

omogenei per sesso e che nel Gruppo appartamento deve esser garantita, nelle ore più significative della giornata e nelle ore notturne, la presenza di almeno 1 educatore⁴⁸.

Sardegna, Del. 7 agosto 2014, n. 32/25, LR 11 maggio 2006, n. 4, art. 17, comma 2. Programma di inclusione sociale. Assegnazione risorse finanziarie per le annualità 2013 e 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 4 dell'11 maggio 2006, è stato dato avvio al programma sperimentale d'inclusione sociale rivolto a giovani che, al compimento del diciottesimo anno di età, vengano dimessi da strutture residenziali per minorenni, da comunità ministeriali o da istituti penali, ovvero a giovani che abbiano completato o abbiano ancora in corso un programma terapeutico riabilitativo da dipendenze patologiche. Con la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 42/10 del 4 ottobre 2006 venivano approvate le Linee di indirizzo per l'avvio del programma. Situazioni analoghe si presentano per i minorenni seguiti dal Centro per la Giustizia Minorile, inseriti in comunità ministeriali, comunità alloggio o negli istituti penali per i minorenni. Soprattutto in quest'ultimo caso si evidenzia l'esigenza di un affiancamento qualificato al fine di promuovere percorsi di re-inclusione sociale. Il programma è esteso anche a giovani che abbiano completato con successo un programma terapeutico-riabilitativo in comunità o che lo stiano conducendo presso i servizi per le dipendenze delle Aziende sanitarie locali e che debbano altresì concludere un adeguato percorso formativo, scolastico o professionale e che, grazie all'accompagnamento personalizzato, possano porre più solide basi per il proprio reinserimento sociale e lavorativo. Elemento centrale del programma è la presenza del Tutor di intermediazione sociale, figura dotata di qualità personali (maturità affettiva e capacità di prendersi carico dell'altro) e di solida preparazione teorica e tecnica, che accompagna il giovane nel proprio percorso di autonomia con l'obiettivo di rafforzarne la capacità di costruirsi una vita indipendente. Il progetto personalizzato è finanziato con una somma commisurata agli obiettivi da raggiungere (portafoglio di inclusione sociale) per una durata minima di un anno⁴⁹.

La **Regione Toscana**, approva la **DGR 15 aprile 2013, n. 256**, Riattivazione del progetto sperimentale denominato "Casa famiglia multiutenza complementare" presentato dalla Comunità Papa Giovanni XXIII già approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 4/5/2009 e prorogato con DGR n. 871 del 17/10/2011 con cui si decide di riattivare fino alla data del 31 dicembre 2014 il progetto sperimentale "Casa famiglia multiutenza complementare", presentato dalla Comunità Papa Giovanni XXIII; di attivare una collaborazione, a titolo non oneroso, con l'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana (ARS) e l'Istituto degli Innocenti di Firenze per effettuare uno studio sulle problematiche inerenti l'utenza accolta nella "Casa famiglia multiutenza complementare", al fine di individuare gli accorgimenti necessari per garantire un ambiente familiare idoneo all'accoglienza di persone con diverse fragilità con particolare riferimento all'istituto dell'affidamento familiare di minori. Con la **Del. 21 luglio 2014, n. 594**, Avviso pubblico a presentare manifestazioni di interesse per l'attivazione di progetti sperimentali innovativi in materia di percorsi assistenziali per anziani, disabili e minori si approva una progettazione rivolta a ragazzi diciassettenni o prossimi alla maggiore età che, come anche per quelli neo-maggiorenni, devono necessariamente tener conto del livello di autonomia espresso o auspicato. Per i ragazzi di questa età, in particolare per quelli nella condizione di minori stranieri non accompagnati, è importante che il sistema territoriale di interventi e servizi possa contare su strutture di accoglienza diversificate, affinché, dopo il primo collocamento in presidi ad alta protezione a carattere emergenziale, possano essere indirizzati verso comunità più "leggere" e maggiormente rispondenti alle loro esigenze. Nella mappa delle varie tipologie di comunità dedicate ai minori che compongono il sistema toscano, risulta infatti mancante un tassello significativo

⁴⁸ Si precisa inoltre che il gruppo appartamento per giovani adulti è una struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, a carattere familiare, autogestita da giovani adulti dai 18 ai 21 anni, che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale. A titolo esemplificativo sono destinatari prioritari: ex tossicodipendenti, ex minori stranieri non accompagnati, ex minori fuori famiglia, giovani già sottoposti a provvedimenti privativi della libertà personale.

⁴⁹ Relativamente a questa Regione si ricorda anche **Sardegna, DGR 8 aprile 2015, n. 14/9**, Progetto per la creazione di una rete e di un archivio telematico protetto dei minori ospiti in comunità d'accoglienza e case famiglia ai fini del potenziamento delle attività di indirizzo e controllo della Procura e del Tribunale dei Minorenni. P.O. FESR Sardegna 2007/2013, Asse II, Obiettivo operativo 2.1.1.

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

rappresentato da una struttura residenziale nella quale sia possibile coniugare le istanze di protezione e tutela con un percorso verso l'autonomia.

Tipologie sperimentali: **Appartamenti per l'autonomia**: si tratta di strutture con funzione di accoglienza di ragazzi vicino alla maggiore età o neo-maggiorenni, impossibilitati a vivere nel proprio nucleo familiare o privi di riferimenti familiari o parentali sul territorio italiano, per i quali si è concluso il percorso di prima accoglienza e di più forte tutela e protezione; i progetti di intervento attivati dai servizi pubblici che hanno in carico questi ragazzi sono di conseguenza caratterizzati da forme di supporto educativo orientate a realizzare le condizioni per l'acquisizione di parziale o totale autonomia nella gestione degli spazi di vita e nella costruzione della rete relazionale. I destinatari sono i minori, in carico al servizio sociale del competente comune, in età compresa tra i 16 e i 18 anni; ragazzi per i quali il progetto di accoglienza prevede il prolungamento fino al compimento dei 21 anni; minori stranieri non accompagnati; minori o maggiorenni entro il 21 anno di età, sia italiani che stranieri, in difficoltà e/o in condizione di disagio, per i quali il servizio pubblico valuta attuabile un progetto di sostegno incentrato sull'autonomia dalla famiglia e sul graduale superamento della dipendenza assistenziale.

La **Regione Toscana con la DCR 5 novembre 2014, n. 91, Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012 – 2015** stabilisce che nel Piano - relativamente alla tutela e promozione dei diritti dei minori - sono molteplici gli obiettivi contemplati, dall'affidamento, all'adozione, dall'accoglienza in comunità socio - educative alla cura e protezione in caso di maltrattamento o abuso e derivano tutti dall'obiettivo di mettere al centro la persona nella sua complessità, ovvero vedere la persona nella sua dimensione e relazione familiare, nella particolare fase della sua storia di vita.

Con l'approvazione della **LR 24 marzo 2015, n. 33, Nuove disposizioni relative alle strutture per minori. Modifiche alla LR 41/2005** si prevede che in caso di flussi straordinari e di eccezionale intensità che riguardino minori stranieri non accompagnati si possa disporre, sulla base di intese tra i livelli di governo nazionale, regionale e locale ovvero di atti di protezione civile, in via temporanea, ed esclusivamente per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, l'aumento, fino al 25 per cento, della capacità ricettiva massima delle strutture per minori, previste dall'articolo 2, comma 1, lettere da e) a d h), della LR 41/2005, nonché delle strutture oggetto della risoluzione del Consiglio regionale 20 marzo 1990, n. 89 (in merito ai requisiti di idoneità delle comunità per minori di cui all'art. 1 dell'LR 28/1980)⁵⁰.

La **DGR 16 febbraio 2016, n. 84**,⁵¹ *Delibere di Giunta regionale n. 594/2014 e n. 400/2015* ha previsto l'estensione della sperimentazione sull'area minori. In particolare si prevede l'approvazione dell'Avviso a presentare manifestazioni di interesse per l'attivazione e/o il proseguimento di progetti sperimentali dedicati ad appartamenti per l'accoglienza in autonomia di minori e/o di neo maggiorenni. La DGR 84/2016 ha previsto, nello specifico: di confermare la tipologia di struttura denominata "Appartamento per l'autonomia" e il relativo target di accoglienza, fissato nei minori e neo maggiorenni – 16-21 anni – in situazioni di disagio e/o nella condizione di minore straniero non accompagnato, in carico ai servizi pubblici degli enti territoriali e interessati da un progetto di intervento in grado di coniugare le necessarie azioni di tutela con il sostegno per l'acquisizione di autonomia sociale e relazionale; la possibilità sia di un proseguimento dei progetti sperimentali in

⁵⁰ A questo proposito Cfr. **Toscana, DGR 26 gennaio 2015, n. 54**, Disposizioni temporanee per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in coerenza con l'Intesa tra Governo, regioni ed Enti locali sul Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati e **Toscana, DGR 29 aprile 2013, n. 316**, Prosecuzione delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria di cui alle Deliberazioni GR n. 1164/2011 e n.1253/2012. Ulteriori determinazioni in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria in favore dei minori accolti nelle comunità e dei minori stranieri non accompagnati.

⁵¹ Cfr. **Delibere di Giunta regionale n. 594/2014 e n. 400/2015** anche [Allegato A](#), estensione della sperimentazione sull'area minori. Approvazione dell'Avviso a presentare manifestazioni di interesse per l'attivazione e/o il proseguimento di progetti sperimentali dedicati ad appartamenti per l'accoglienza in autonomia di minori e/o di neo maggiorenni.

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

essere, sia la possibilità di presentare nuovi progetti; l'approvazione dell' "Avviso a presentare manifestazioni di interesse per l'attivazione e/o il proseguimento di progetti sperimentali dedicati agli appartamenti per l'autonomia per l'accoglienza residenziale di minori e di neo-maggioresenni"; di fissare, quale termine massimo per la durata dei progetti di sperimentazione, il 31 marzo 2017. Anche la **DGR 1 agosto 2016, n. 795, Progetti per la sperimentazione di appartamenti per l'autonomia rivolti all'accoglienza di minori** (anche minori stranieri non accompagnati) e neo maioresenni, ai sensi della DGR n. 84 del 16 febbraio 2016) dato atto che l'adozione del provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Toscana, delibera di prendere atto degli esiti della valutazione relativa ai progetti sperimentali degli appartamenti per l'autonomia rivolti all'accoglienza di minori e neo maioresenni; di approvare l'elenco dei progetti presentati e gli esiti della loro valutazione da parte della Commissione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto - competente in materia di tutela e assistenza di minori - a mettere in campo tutti gli atti finalizzati all'attuazione e al monitoraggio dei progetti sperimentali approvati, comprese le necessarie comunicazioni ai Comuni e alle Commissioni previste dall'art. 20, comma 3, della LR 41/2005, inerenti l'attivazione delle funzioni di vigilanza esercitate - ai sensi dell'art. 23 della medesima LR - nonché, per le rispettive competenze, alle Procure della repubblica presso i Tribunali per i Minoresenni di Firenze e Genova; di confermare, in coerenza con quanto previsto dalla DGR n. 84/2016, la data del 31 marzo 2017, quale termine ultimo per la conclusione dei progetti sperimentali di cui si tratta; le modalità di monitoraggio dei progetti in questione, secondo l'articolazione di un livello di sistema e di un livello quali-quantitativo.

Valle d'Aosta, DGR 8 agosto 2014, n. 1131, Approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al Capo II (Interventi a favore di minori, dei giovani adulti e delle loro famiglie) della LR n. 23/2010 e delle "Disposizioni applicative in materia di affidamento familiare di minori e di interventi in favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia". L'Amministrazione regionale eroga interventi di varia natura, in favore di minori in condizioni di disagio, fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tuttavia, poiché l'autonomia non coincide abitualmente con il raggiungimento della maggiore età, la sospensione degli interventi rischierebbe di non portare a totale compimento il progetto formulato dai servizi con il giovane. Pertanto l'Amministrazione regionale ritiene, vista la complessità di talune situazioni in carico ai servizi, laddove permangano importanti espressioni di disagio del giovane adulto, di rendere possibile la prosecuzione degli interventi in atto o l'attivazione di interventi tra il diciottesimo e il ventunesimo anno di età ed eccezionalmente fino al venticinquesimo anno di età, per progetti legati al raggiungimento dell'autonomia, qualora le risorse familiari risultino carenti o assenti e comunque in relazione alla situazione reddituale del giovane. Nello specifico, sono destinatari di tali interventi: i giovani che fino al compimento della maggiore età sono stati affidati a nuclei familiari o collocati presso comunità con necessità di mantenere ancora in loro favore percorsi di accompagnamento all'autonomia (permanenza presso la famiglia precedentemente affidataria o progetti di convivenza guidata in comunità o gruppo appartamento); i giovani in favore dei quali l'amministrazione regionale ha esercitato la tutela fino al compimento della maggiore età; i giovani in carico ai servizi socio-sanitari territoriali con particolari problematiche di inserimento sociale. Nel caso in cui il giovane continui a permanere presso il nucleo familiare cui fino al compimento della maggiore età è stato affidato, il progetto deve contenere, oltre al consenso dell'interessato, la disponibilità della famiglia a proseguire l'ospitalità e la chiara definizione degli obiettivi di autonomizzazione attesi.

La Regione Veneto ha approvato la **DGR 22 febbraio 2012, n. 242, Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le unità di offerta rivolte a minori/adolescenti in situazione di disagio psicopatologico** con la quale vengono disciplinate quelle particolari strutture chiamate a intervenire nelle ipotesi di ricovero per urgenze psichiatriche in età evolutiva (minori/adolescenti). In particolare vengono disciplinate le Unità operative per il ricovero delle urgenze psichiatriche in età evolutiva⁵² e le Comunità Educative-riabilitative per minori e adolescenti⁵³.

⁵² È una comunità residenziale per minori/adolescenti affetti da psicopatologia rilevante, con risorse personali attivabili attraverso adeguati interventi terapeutici riabilitativi intensi e continuativi, e per soggetti in situazione di grave disagio psico-relazionale, con eventuali gravi disturbi del comportamento e con eventuali condizioni di precarietà familiare. Ha finalità terapeutiche - riabilitative intensive ed estensive. Accoglie minori

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

La stessa Regione ha poi approvato la **DGR 9 dicembre 2015, n. 1839**, *Sperimentazione di nuovi sistemi di accoglienza in strutture residenziali in semi autonomia per i minori stranieri non accompagnati appartenenti alla fascia di età dai 16 ai 17 anni*. Secondo quanto previsto dai requisiti strutturali e organizzativi fissati dalla DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale, sociali e socio-sanitari della Regione del Veneto, in attuazione della Legge regionale n. 22 del 2002, vengono definite le direttive per la sperimentazione di modelli di accoglienza in semiautonomia, denominati "Gruppo Appartamento", volti a sviluppare e valorizzare le capacità di autogestione dei minori stranieri non accompagnati appartenenti alla fascia di età compresa tra i 16 anni compiuti ai 18 anni non compiuti. Infatti la Giunta ha disposto l'avvio di una sperimentazione di una diversa forma di accoglienza in condizioni di semiautonomia, presso strutture residenziali denominate "Gruppi Appartamento", per i minori stranieri non accompagnati di età compresa fra i 16 e i 17 anni di età. La finalità è chiaramente quella di avviare il minore straniero non accompagnato a un percorso che lo porti a conseguire autonomia personale, relazionale, economica nella gestione della propria vita quotidiana se nella prima fase di pronta accoglienza ha evidenziato competenze e capacità auto gestionali compatibili con forme di accoglienza di tipo residenziale in condizioni di semiautonomia, e nei confronti dei quali la preliminare fase di osservazione abbia escluso la presenza di forme di vulnerabilità che richiedono interventi specializzati o forme di affidamento più tradizionali. Le strutture potranno ospitare, compatibilmente con le rispettive capacità alloggiative, fino a un numero massimo di 6 Msna⁵⁴.

in dimissione da strutture ospedaliere o comunque in condizioni psicopatologiche che richiedono interventi importanti di protezione e cura. Gli interventi devono essere personalizzati, continuativi, prolungati e definiti all'interno di un progetto terapeutico specifico, individuale, monitorabile e verificabile. La fascia d'età è compresa tra gli 11 anni e il compimento della maggiore età, con possibilità di prolungare l'accoglienza qualora l'ingresso sia avvenuto prima dei 18 anni.

⁵³ È finalizzata a pazienti affetti da psicopatologia importante, in situazione di disagio psico-relazionale, con presenza o meno di disturbi del comportamento, non più in situazione di gravità, che hanno attivato, o iniziato ad attivare, risorse personali sufficienti per la ripresa delle attività e degli interessi propri dell'età adolescenziale, e che, in presenza di condizioni familiari precarie, hanno ancora bisogno di un contesto terapeutico strutturato. Ha finalità educative terapeutico e riabilitative volte al recupero psico-sociale del minore/adolescente accolto. Gli interventi devono essere personalizzati, continuativi, prolungati e definiti all'interno di un progetto educativo riabilitativo specifico, individuale e monitorabile e verificabile da un'equipe multi professionale. La fascia d'età è compresa tra gli 11 e sino al compimento della maggiore età. Dai 18 ai 21 anni l'accoglienza è possibile solo per gli ospiti già precedentemente accolti. Utenza: l'ampiezza della fascia d'età richiede una attenta articolazione e diversificazione degli spazi e delle attività che devono rispondere alle specifiche esigenze della pre-adolescenza e dell'adolescenza nonché della condizione della minori d'età rispetto all'età adulta. Inoltre è specifica competenza degli uffici regionali l'autorizzazione e l'accreditamento delle Cer, è compito quindi della Regione prevedere nella attività di programmazione la diversificazione e la quantificazione delle Unità di Offerta. Capacità ricettiva: fino ad un massimo di 12 (dodici) ragazzi/e.

⁵⁴ In particolare prevede che l'accoglienza si realizzi: con una fase di prima accoglienza (di due mesi) destinata alla conoscenza e attenta osservazione del minore al fine di valutare l'assenza di problematiche e, quindi, la possibilità di partecipare alla tipologia di accoglienza in semi-autonomia; il minore dovrà essere accolto in una comunità educativa per minori per cui dovranno essere garantiti i servizi che caratterizzano tale tipologia di struttura. Inoltre: il minore dovrà essere ospitato in un ambiente protetto, confortevole e adatto alle sue esigenze; dovrà essere garantito un primo screening medico-sanitario; dovrà essere presente nella struttura una equipe multidisciplinare, composta, oltre che dagli educatori, e dal coordinatore, da uno psicologo, da un mediatore linguistico - culturale nonché dall'assistente sociale del comune competente. L'Equipe riporterà i dati in una apposita relazione ed elaborerà un programma educativo e valuterà l'idoneità del minore ad accedere al regime di semiautonomia (le prime informazioni in ordine allo stato giuridico del Msna, della possibilità di richiedere la protezione internazionale in presenza di particolari presupposti, la possibilità, e le relative modalità, di richiedere il rientro nel Paese d'origine). Supporto educativo e relazionale nell'inserimento del minore nel gruppo di riferimento nella gestione della quotidianità, delle attività interne alla struttura, delle prime azioni di conoscenza del territorio: è prevista la presenza quotidiana, obbligatoriamente residenziale dalle ore 20 alle ore 8, sette giorni su sette; di un operatore, adeguatamente formato e aggiornato, con funzioni di vigilanza, gestione dei locali e del gruppo di ospiti conviventi servizio di reperibilità telefonica per l'accesso alle strutture adibite all'accoglienza, attivo 24 ore su 24, festivi compresi, segnalazione alle competenti Autorità di PS e avviata la

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

Si segnala la provincia di Trento per l'approvazione di 2 progetti sperimentali: **Trento, DGP 27 dicembre 2012, n. 2976**, Autorizzazione al prosieguo fino al 30 giugno 2013 del progetto sperimentale di accoglienza familiare denominato "IL FILO E IL NODO" gestito dalla Comunità Murialdo di Trento con cui si ipotizza un nuovo modello di accoglienza familiare, incaricando il Comune di Trento, quale Ente gestore delle funzioni socio assistenziali delegate ai sensi dell'art. 10 della Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, alla sperimentazione e al finanziamento dello stesso. Lo scopo del progetto è quello di consentire alla famiglia, nel percorso di affido, di passare da una scelta personale e di coppia a una scelta condivisa con altri soggetti che hanno intrapreso il medesimo percorso. **Trento, DGP 26 luglio 2013, n. 1568**, Approvazione del progetto sperimentale di accoglienza familiare e di supporto/accompagnamento educativo alle competenze genitoriali proposto dalla Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe del Trentino Alto Adige - Comunità Murialdo di Trento. Con deliberazione n. 2278 di data 28 ottobre 2011 la Giunta provinciale ha approvato "Le Linee Guida per l'affidamento familiare in provincia di Trento" contenente indicazioni e indirizzi atti a sollecitare gli enti istituzionali titolari dell'affidamento familiare a dirigersi verso modelli organizzativi produttori di buone prassi, riconoscendo il ruolo sussidiario svolto dal terzo settore nel processo di affidamento familiare. L'azione svolta dal terzo settore e in particolare dalle realtà come Comunità Murialdo in grado di coinvolgere e supportare le reti familiari (art.5 della Legge 149/2001), contribuisce a porre le basi per la costruzione di un welfare solidale. In particolare si ritiene che l'elemento di grande innovazione del progetto sia la proposta di un lavoro sistematico con le famiglie naturali dei minori in accoglienza e affidamento o in struttura residenziale che potranno crescere nelle proprie competenze genitoriali, non solo attraverso un percorso formativo, ma anche grazie a un accompagnamento psicologico ed educativo che li aiuti a saper riconoscere e sviluppare una relazione corretta con il minore, fino a un eventuale riconoscimento delle loro problematiche. La nuova organizzazione andrebbe a valorizzare, mediante una equipe co-partecipata e multidisciplinare composta dai professionisti dell'E.M.A.F nell'assetto attuale e da quelli della Comunità Murialdo e che assume la denominazione di Equipe multidisciplinare affido minori e famiglie (E.M.am.e.F), l'esperienza di alcune prassi condivise e la fiducia maturata in un'efficace intervento di partnership tra pubblico e privato.

Le procedure necessarie a livello normativo per diventare comunità idonee a ospitare minori

Relativamente a questo argomento le regioni che sono intervenute a livello normativo sono:

Campania, Reg. Reg. 7 aprile 2014, n. 4, Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) che disciplina, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale, le procedure, le condizioni, i requisiti comuni e i criteri di qualità per l'esercizio dei servizi del sistema integrato nonché l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza riservate ai Comuni associati negli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale. I requisiti specifici dei servizi sono definiti nel catalogo redatto sulla base del Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 29 ottobre 2009, al fine di raccordare le definizioni dei servizi in un unico e condiviso schema classificatorio. Il catalogo è approvato con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei seguenti principi: - garantire l'omogeneità dei servizi residenziali e semiresidenziali, territoriali e domiciliari; - garantire il raggiungimento degli standard di efficienza e qualità dell'offerta dei servizi; - uniformare i requisiti organizzativi, strutturali, funzionali per l'esercizio dei servizi⁵⁵. Obblighi connessi alla gestione art. 11

procedura per regolarizzare il soggiorno secondo quanto previsto dalla vigente normativa. La seconda fase è volta a fare acquisire al minore una sufficiente autonomia per la gestione della propria vita quotidiana.

⁵⁵ Viene qui previsto che all'interno dello stesso edificio possono trovare collocazione più servizi residenziali e semiresidenziali se: a) i servizi sono ubicati in unità abitative separate, salvo diversa disposizione specifica del catalogo; b) la ricettività dell'insieme dei servizi, cumulata anche con altri servizi socio-sanitari e sanitari presenti nello stesso edificio, non supera il numero complessivo di centoquattordici utenti, di cui massimo sessantaquattro utenti per i servizi residenziali e cinquanta utenti per quelli semiresidenziali; c) la

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

- Obblighi generali - I prestatori: - definiscono progetti personalizzati di assistenza e, per i minori, progetti educativi individualizzati che indicano gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento e il piano per le verifiche. Nei progetti è prevista l'integrazione con altri servizi, interventi, prestazioni, di cui l'utente può utilmente fruire da parte di altri soggetti della rete territoriale. I progetti sono elaborati in raccordo con i servizi sociali competenti; - predispongono, nel caso di servizi residenziali e semiresidenziali per minori, la relazione semestrale di verifica del progetto educativo individualizzato, la relazione finale in sede di dimissione e ogni altra relazione richiesta dall'ambito territoriale competente.

Liguria, DGR 27 marzo 2015, n. 535, Delibera Quadro - Sistema socioeducativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini e adolescenti. La Regione Liguria (valutato opportuno racchiudere in un unico provvedimento-quadro la disciplina regionale inerente le seguenti tematiche, tra loro strettamente interconnesse: - standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi e delle strutture per minorenni e nuclei genitore-bambino; - affidamento familiare; - adozione nazionale e internazionale; - interventi di prevenzione nell'ambito della tutela dei minori ed *empowerment* familiare; - partecipazione e ascolto dei minorenni; - maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a danno dei minori così come di seguito specificato) approva i 3 allegati regionali relativi alle "**Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi e delle strutture per minorenni e nuclei genitore-bambino**", in attuazione dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e) della LR 9.04.2009, n. 6"; alle "Linee di indirizzo regionali per l'affidamento familiare"; alle "Linee di indirizzo regionali in materia di adozione nazionale e internazionale". Pertanto, posto che le strutture già funzionanti alla data di entrata in vigore delle Linee guida devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle stesse entro 180 giorni dall'entrata in vigore dandone comunicazione al Comune competente, disciplina le strutture e i servizi residenziali e semiresidenziali di accoglienza per minorenni, nonché i centri di aggregazione previsti dalla legge regionale n. 6 del 2009. Infatti con questo documento la Liguria recepisce e integra, in relazione alle specifiche esigenze territoriali liguri, i requisiti minimi fissati dal Decreto 21 maggio 2001, n. 308 a norma di quanto previsto all'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

La filiera delle strutture per minorenni si articola come da tabella che qui riportiamo in nota⁵⁶.

Molise, LR 6 maggio 2014, n. 13, Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali. L'art 20 dispone che sono soggette all'autorizzazione al funzionamento tutte le strutture e i servizi socioassistenziali già operanti e quelli di nuova istituzione che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono rivolti a: - minori, per interventi socioassistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia; - adulti e nuclei familiari che si trovino in specifiche situazioni di difficoltà economica, connesse a forme estreme di povertà, anche temporanee, a difficoltà abitative,

ricettività complessiva dei servizi residenziali rivolti ai minori all'interno dello stesso edificio non è superiore a sedici utenti e gli spazi destinati complessivamente ai servizi residenziali non superano il trenta per cento della superficie abitabile dell'edificio.

⁵⁶ Comunità Educative di Accoglienza Art. 2 DM 308/01 art. 44 LR 12/06 art.24 comma 2 lett. a) LR 6/09 Presidio familiare con funzione socio-educativa, Comunità Educative di Accoglienza con interventi ad integrazione Sociosanitaria Art. 2 DM 308/01 art. 44 LR 12/06 art.24 comma 2 lett. a) LR 6/09 Presidio familiare ad integrazione socio-sanitaria; Comunità Educative Territoriali Art. 2 DM 308/01 art. 44 LR 12/06 art.24 comma 2 lett. a) LR 6/09 Presidio familiare con funzione socio-educativa e flessibilità diurna-notturna; Comunità Educative di Accoglienza per minorenni da 0 a 6 anni Art. 2 DM 308/01 art. 44 LR 12/06 art.24 comma 2 lett. a) LR 6/09 Presidio familiare con funzione socio-educativa per la prima infanzia; Struttura residenziali di pronta accoglienza Art. 2 DM 308/01 art. 44 LR 12/06 art.24 comma 2 lett. a) LR 6/09 Presidio familiare con funzione di accoglienza di emergenza; Comunità per minorenni stranieri non accompagnati Art. 2 DM 308/01 art. 44 LR 12/06 art.24 comma 2 lett. a) LR 6/09 Presidio familiare con funzione di accoglienza di emergenza; Hub per minorenni stranieri non accompagnati Presidio familiare con funzione di accoglienza di emergenza; Case Famiglia per minorenni Art. 3 DM 308/01 art. 44 LR 12/06 art.24 comma 2 lett. b) LR 6/09 Presidio familiare a prevalente funzione tutelare; Comunità Genitore-Bambino art. 44 LR 12/06 art.24 comma 2 lett. c) LR 6/09 funzione socio-educativa Alloggi per l'Autonomia Art. 3 DM 308/01 art. 44 LR 12/06 Art. 26 LR 6/09 Presidio familiare per l'autonomia. Strutture semiresidenziali: Centri Socio Educativi diurni Art. 2 DM 308/01 art. 44 LR 12/06 art.24 comma 3 lett. a) LR 6/09; Centri diurni di protezione sociale; Centri Diurni con interventi ad Integrazione Sociosanitaria Art. 2 DM 308/01 art. 44 LR 12/06 art.24 comma 3 lett. a) LR 6/09 Centri diurni di protezione sociale sociosanitari.

3. LE NORME SULL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI FUORI FAMIGLIA

ovvero a provvedimenti di restrizione delle libertà personali mediante regimi detentivi; - persone immigrate e loro nuclei familiari. Si precisa inoltre che per le strutture di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 che chiedano di erogare anche prestazioni sociosanitarie, fatto salvo il rispetto dei requisiti richiesti per le prestazioni sanitarie, l'autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento di cui al comma 1 è rilasciata in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), con specifico riferimento all'autorizzazione rilasciata dal Comune e subordinata alla verifica di compatibilità prevista dalle norme statali e regionali⁵⁷.

Piemonte, DGR 18 dicembre 2012, n. 25-5079, Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Revoca della DGR n. 41-12003 del 15.3.2004. Le strutture si configurano come residenzialità a carattere familiare secondo la legge 328/2000 art. 22 comma 3 e secondo la legge 184/83, così come modificata dalla legge 149/2001 art. 2 e in particolare si caratterizzano per: 1. la dimensione familiare delle relazioni educative, dell'ambiente che accoglie, della gestione del quotidiano; 2. la ricettività contenuta; 3. il collegamento con un'adeguata rete di servizi territoriali di riferimento e di supporto; 4. la presenza di

⁵⁷ In attuazione della legge in oggetto il Molise ha poi adottato la **DGR 10 febbraio 2015, n. 59**, *Regolamento di attuazione della legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali"* nella quale si specifica che in attuazione della legge regionale l'autorizzazione al funzionamento è rilasciata: a) per le strutture dal Comune sul cui territorio è ubicata la struttura; b) per i servizi dal Comune sul cui territorio il soggetto gestore ha sede operativa. Invece, laddove la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali comprenda esplicitamente anche l'esercizio della funzione autorizzatoria, l'Ambito Sociale provvede al rilascio del provvedimento di autorizzazione in quanto soggetto titolare della procedura. Viene poi precisato che tra le strutture soggette all'obbligo di autorizzazione al funzionamento ci sono le comunità che ospitano minori, per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia. Relativamente ai requisiti delle strutture si prevede poi che, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalle norme di carattere generale tutte le strutture individuate nel presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti minimi: a) strutturali: 1) ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici e, comunque, tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture, ovvero anche in zone rurali limitatamente a strutture semiresidenziali e residenziali che integrano il percorso socio-assistenziale e l'accoglienza alberghiera, con terapie occupazionali e riabilitative connesse all'uso delle risorse rurali e agricole, nonché con percorsi di inserimento socio lavorativo tali da richiedere la disponibilità di adeguate superfici ad uso non residenziale per la realizzazione di percorsi dedicati ovvero di laboratori e di attività produttive a scopo didattico-educativo. In tal caso il complesso delle prestazioni erogate dalla struttura deve considerare quale componente integrante il servizio di trasporto sociale per gli ospiti e per i loro familiari, tale da assicurare la piena accessibilità della struttura. 2) dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy; b) organizzativi: 1) presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche e ai bisogni dell'utenza ospitata, e in possesso di idoneo titolo legalmente riconosciuto. Nelle more dell'emanazione di apposito atto normativo di individuazione dei profili professionali sociali e sociosanitari al personale attualmente in servizio e privo del possesso delle qualifiche richieste è fatto obbligo di partecipare a percorsi formativi e di riqualificazione professionale; 2) presenza di un coordinatore responsabile della struttura; 3) adozione del registro degli ospiti; 4) organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti; 5) adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei servizi; c) procedurali: 1) predisposizione per gli utenti di un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, di un progetto educativo individuale. Il piano individualizzato e il progetto educativo individuale devono indicare in particolare: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delle verifiche con cadenza almeno annuale. Inoltre si precisa che fermo restando l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi il soggetto erogatore dei servizi e degli interventi di cui al presente regolamento deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni organizzative: a) presenza di figure professionali sociali e sociosanitarie qualificate, in relazione alla tipologia di servizio erogato e in possesso di titoli e/o esperienza professionale idonei, come di seguito indicato per ogni tipologia di struttura o servizio; b) presenza di un coordinatore responsabile del servizio in possesso di laurea, ovvero di specifico titolo con esperienza professionale specifica in riferimento alla tipologia di servizio; c) adozione, da parte del soggetto erogatore, di una Carta dei servizi sociali; d) adozione di un registro degli utenti del servizio con l'indicazione dei piani di assistenza individuali e, per i minori, di un progetto educativo individuale.